



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1521

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. PIETRO ANGELO CAMPI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 5844 del 18 dicembre 1991, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Pietro Angelo Campi nato a Milano (MI), l'11 maggio 1947;

PREMESSO che in data 8 luglio 2019 (prot. n. 0050553) l'Organismo ha appreso che il Sig. Campi è *[omissis]*, e che il consulente ha *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 13 settembre 2019 (prot. n. 0066200), l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* inerente al Sig. Campi, dal quale è emerso che il consulente è imputato nel procedimento penale *[omissis]*, in ordine ai reati previsti *[omissis]*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che in data 21 novembre 2019 (prot. n. 0082668), il consulente finanziario ha comunicato la pendenza del procedimento penale a suo carico, con successiva udienza fissata per *[omissis]*;

PREMESSO che in tale sede il Sig. Campi ha trasmesso *[omissis]* emesso nei suoi confronti dell'ambito del procedimento penale sopra richiamato e ha comunicato *[omissis]*;

PREMESSO che il *[omissis]*, emesso in data *[omissis]* nell'ambito del procedimento penale individuato *[omissis]*, ha chiarito che il consulente risulta imputato per *[omissis]*, perché, “*[omissis]*”;

PREMESSO che in data 28 aprile 2020 e 25 settembre 2020 (protocolli n. 0020925 e n. 0044634) è stata richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* la trasmissione dell'aggiornamento del certificato dei carichi pendenti inerente al Sig. Campi;

PREMESSO che il certificato dei carichi pendenti trasmesso all'Organismo il 2 ottobre 2020 (prot. n. 0046421), aggiornato alla data del *[omissis]*, ha confermato la pendenza del richiamato procedimento penale nei confronti del Sig. Campi, con successiva udienza prevista *[omissis]*;

PREMESSO che, con lettera del 5 ottobre 2020 (prot. n. 0046716), notificata all'interessato nella medesima data, l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Campi l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per i reati sopra richiamati;

PREMESSO che con la succitata lettera è stata, inoltre, comunicata al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che con nota dell'8 ottobre 2020 (prot. n. 0047719), integrata il 9 ottobre 2020 (prot. n. 0048210), l'Avv. *[omissis]*, in nome e per conto del Sig. Campi, ha presentato istanza d'accesso agli atti del procedimento cautelare, a cui l'Organismo ha fornito positivo riscontro con nota del 12 ottobre 2020 (prot. n. 0048680), trasmettendo la documentazione inerente al procedimento cautelare;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento cautelare, l'Avv. *[omissis]*, per conto del Sig. Campi, in data 4 novembre 2020 (prot. n. 0053655) ha presentato deduzioni difensive;

PREMESSO che nell'ambito delle citate deduzioni difensive sono state evidenziate le seguenti circostanze:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- [omissis];
- [omissis];
- con riferimento [omissis];
- inoltre, sempre in relazione [omissis];
- è stata rilevata [omissis];

PREMESSO che sulla base delle circostanze sopra esposte, l'Avv. [omissis] ha chiesto, per conto del consulente, [omissis];

PREMESSO che alle citate deduzioni difensive è stata allegata, allo scopo [omissis];

PREMESSO che con note del 4 e 9 novembre 2020 (prot. n. 0053659 e 0054522), l'Avv. [omissis], in nome e per conto del Sig. Campi, ha presentato istanza di audizione personale del consulente. Con rispettive note del 4 novembre 2020 e del 9 novembre 2020 (prot. n. 0053888 e n. 0054754), l'Ufficio Vigilanza Albo ha accolto l'istanza di audizione personale e convocato il Sig. Campi in audizione per la data dell'11 novembre 2020;

PREMESSO che in tale sede il Sig. Campi, rinviando a quanto già espresso nelle proprie difese, ha rappresentato:

- [omissis];
- con riferimento [omissis];
- riferendosi specificatamente [omissis];
- rispetto alle possibili conseguenze [omissis];
- [omissis];

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un



anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto *[omissis]*, per il quale il Sig. Campi è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Campi, consistenti *[omissis]*, sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari, anche in *[omissis]*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

REPUTATO che, con riferimento alle deduzioni difensive pervenute l'8 luglio 2019 e il 21 novembre 2019, *[omissis]*, si rappresenta che esse rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, valutazione preclusa a codesto Organismo e di competenza della sola Autorità Giudiziaria;

RILEVATO che, con riferimento, inoltre, alle deduzioni difensive presentate dall'Avv. *[omissis]*, nell'interesse del consulente, in data 4 novembre 2020, non elidono i requisiti previsti dal TUF e dal Regolamento Intermediari ai fini dell'irrogazione di un eventuale provvedimento cautelare le considerazioni compiute circa *[omissis]*. Tali circostanze, infatti, riguardano in via esclusiva il merito del procedimento penale in esame, eccedono il perimetro di competenza riservato dalla legge all'Organismo, e non possono, perciò, essere valutate al fine della valutazione circa la sussistenza o meno delle esigenze cautelari;

REPUTATO che, similmente, non risulta rilevante ai fini dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, la richiesta *[omissis]*, dal momento che la norma citata impone una valutazione da parte dell'Organismo ove il consulente assuma la qualità di imputato per uno dei reati rilevanti previsti dal legislatore nell'ambito del medesimo art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, *[omissis]*;

REPUTATO, infine, che avendo riguardo a quanto dedotto in sede di audizione dal Sig. Campi, si rappresenta che *[omissis]* risultano, al pari delle ulteriori considerazioni compiute in merito *[omissis]*, quali elementi idonei ad incidere in via esclusiva sul merito del procedimento penale in esame, valutazione non consentita, secondo quanto previsto dall'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dall'art. 181, comma 2, del R.I., all'Organismo e riservata all'esclusivo giudizio dell'Autorità Giudiziaria;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Campi, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Campi dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Campi dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

DELIBERA

che il Sig. Pietro Angelo Campi, nato a Milano (MI), l'11 maggio 1947, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti